

- Comune di Lesmo -
- Provincia di Monza e della Brianza -

- STATUTO -

(Approvato con Delibera Consiliare n° 14 del 29.04.2015)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.sa Maria Cristina Mastrocola

IL SINDACO
Roberto Edoardo Antonioli

Indice

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 Il Comune
- Art. 2 Autonomia
- Art. 3 Principi ispiratori dell'azione Comunale
- Art. 4 Territorio, Sede comunale, Albo Pretorio
- Art. 5 Stemma e Gonfalone
- Art. 6 Garanzia dell'assistenza e del riconoscimento dei diritti
- Art. 7 Pari opportunità
- Art. 8 Consiglio Comunale dei ragazzi
- Art.9 Beni Comuni
- Art.10 Tutela degli animali e rispetto delle biodiversità

TITOLO II - ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

- Art. 11 Organi di governo

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 12 Il Consiglio Comunale
- Art. 13 Il Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 14 Interpretazione dello Statuto
- Art. 15 Elezione - Composizione - Consigliere anziano
- Art. 16 Competenze
- Art. 17 Insediamento
- Art. 18 Consiglieri Comunali
- Art. 19 Sessioni del Consiglio Comunale
- Art. 20 Linee programmatiche di governo
- Art. 21 Indirizzi per le nomine e le designazioni
- Art. 22 Commissioni Consiliari
- Art. 23 Votazioni
- Art. 24 Verbalizzazione, Assunzione delibere, incompatibilità

CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE

- Art. 25 La Giunta Comunale
- Art. 26 Composizione
- Art. 27 Consiglieri Delegati

- Art. 28 Nomina della Giunta
- Art. 29 Funzionamento
- Art. 30 Competenze

CAPO III - IL SINDACO

- Art. 31 Elezione del Sindaco
- Art. 32 Attribuzioni
- Art. 33 Il Vice Sindaco
- Art. 34 Mozioni di sfiducia

TITOLO III - PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

- ART. 35 PARTECIPAZIONE
- ART. 36 ISTANZE
- ART. 37 PETIZIONI
- ART. 38 DIRITTO DI INIZIATIVA
- ART. 39 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
- ART. 40 ASSOCIAZIONISMO
- ART. 41 REFERENDUM
- ART. 42 COMITATO PROMOTORE DEL REFERENDUM
- ART. 43 GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM
- ART. 44 NORME DEL REFERENDUM
- ART. 45 EFFETTI DEL REFERENDUM
- ART. 46 DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
- ART. 47 COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO
- ART. 48 ULTERIORI POSSIBILITÀ PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI PARTE DEL CITTADINO

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- ART. 49 PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI
- ART. 50 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
- ART. 51 DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI
- ART. 52 SEGRETARIO COMUNALE
- ART. 53 FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE
- ART. 54 RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
- ART. 55 FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
- ART. 56 INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
- ART. 57 COLLABORAZIONI ESTERNE
- ART. 58 UFFICI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO
- ART. 59 CONTROLLO INTERNO

- ART. 60 RESPONSABILITÀ VERSO IL COMUNE
- ART. 61 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI
- ART. 62 RESPONSABILITÀ DEI CONTABILI
- ART. 63 COPERTURA ASSICURATIVA

TITOLO V - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

- ART. 64 OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
- ART. 65 SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
- ART. 66 FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA'

- ART. 67 AUTONOMIA FINANZIARIA
- ART. 68 ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE
- ART. 69 AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI
- ART. 70 PRINCIPI E CRITERI DEL CONTROLLO DEI BILANCI
- ART. 71 REVISORI DEI CONTI
- ART. 72 TESORERIA
- ART. 73 CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO DI QUALITA'

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 74 ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE.
- ART. 75 NORME TRANSITORIE E FINALI
- Art. 76 Revisione dello Statuto

Introduzione

Con la discussione e l'approvazione del presente Statuto si conclude il lavoro di aggiornamento del più importante testo che regola l'attività amministrativa Comunale. L'opportunità lasciata dalle precedenti legislature (che hanno di fatto mantenuto inalterato lo Statuto vigente dal 1992) non poteva che essere raccolta nel migliore dei modi, riammodernando il testo pur mantenendo il maggior numero di strumenti e processi di coinvolgimento della cittadinanza nelle questioni che la riguardano.

Si pone l'accento di questo lavoro non tanto sulle modalità di funzionamento della macchina amministrativa (pressoché simile in ogni Statuto Comunale) bensì sul Titolo I che traccia la rotta dei nostri convincimenti e riflette i principi ispiratori che una qualunque Amministrazione Comunale ha il dovere di perseguire con la propria azione.

Nel presente Statuto convivono, inoltre, principi a tutela di tutte quelle categorie che rivendicano attenzione e "cittadinanza" appunto: i diversamente abili, i socialmente utili, gli animali, le biodiversità in generale, i beni comuni, le donne al pari degli uomini che hanno il diritto di avere una dignitosa integrazione nel rispetto reciproco.

Si potrebbe obiettare che non è fondamentale ribadire concetti già espressi in ben più nobili carte dei diritti, e che troppo spesso restano solo buone intenzioni. L'obiezione sarebbe valida, ma ancor più valida appare l'importanza di ricordare a tutti noi quali siano le responsabilità, prima ancora che verso gli altri, verso se stessi come individui facenti parte di una comunità.

Il senso di appartenenza ad una comunità, la voglia di interessarsi alle vicende pubbliche, non possono essere disposte per legge; lo Statuto non può obbligare i cittadini a farsi parte attiva. Tuttavia, può, oltre a fissare dei principi, tutelare coloro che, oltre ad averne il diritto, sentono il dovere di partecipare o, viceversa, ne sentono il diritto oltre ad averne il dovere.

Il testo consta di 76 articoli (più un allegato riguardante lo stemma e il Gonfalone), ed è diviso in VII Titoli come segue:

- I. Principi: dati identificativi, principi e finalità del Comune;
- II. Organi istituzionali: Consiglio, Giunta e Sindaco;
- III. Partecipazione e diritti dei cittadini;
- IV. Ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici;
- V. Attività Amministrativa;
- VI. Finanza e Contabilità;
- VII. Disposizioni finali;

E' stato tenuto conto della gerarchia disposta dalle fonti del diritto Italiano dando la priorità alle disposizioni del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (D.LGS 267/2000 o T.U.E.L.), delle leggi e "last but not least" del precedente Statuto.

Un'ultima e doverosa precisazione : la legittimazione a governare nasce dalle urne ma non per questo deve spegnersi in una delega in bianco; la legittimazione a prendere delle decisioni per tutta la comunità, si consolida nella creazione dei presupposti per amministrare bene fornendo gli strumenti per combattere la burocrazia ed il burocratese ed agire efficacemente nella soluzione dei problemi quotidiani.

I Consiglieri di maggioranza/minoranza

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Il Comune

1. Il Comune di Lesmo, Ente locale autonomo nell'ambito territoriale della Repubblica Italiana, rappresenta la propria comunità, ne amministra la sfera pubblica, ne cura gli interessi e ne promuove la crescita sociale, civile, economica, e culturale.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi di rango superiore, secondo il principio di sussidiarietà.
3. I principi fondamentali contenuti nel presente Statuto sono applicabili entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico, secondo il principio della gerarchia delle fonti

Art. 2

Autonomia

1. Il Comune ha piena autonomia (normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria) nell'ambito dello Statuto e dei propri regolamenti, nonché nel rispetto della Costituzione e delle leggi in vigore.

Art. 3

Principi ispiratori dell'azione Comunale

1. Il Comune di Lesmo assume come requisito indispensabile di una matura democrazia la responsabile partecipazione dei cittadini al governo della propria comunità ed, a tal fine, concorre a garantire:
 - la crescita culturale, sociale e professionale dei propri cittadini e di chi opera sul territorio del Comune.
 - la partecipazione civica dei giovani (anche minorenni).
 - l'associazionismo.
2. Il Comune ispira la propria azione ai principi fondamentali sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana, e ai valori della democrazia e della Resistenza di cui essa è l'eredità.
In particolare, si ispira al principio di solidarietà, operando per l'affermazione dei diritti delle persone, per il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, favorendo anche l'apertura, l'interazione e la convivenza degli esseri umani secondo i principi di reciproco rispetto e di tolleranza.
3. Il Comune riconosce e garantisce il rispetto della vita e della dignità della persona, indipendentemente dalle sue condizioni psicofisiche, e delle formazioni sociali nelle quali si svolge la propria personalità
4. Il Comune sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei singoli cittadini e dei gruppi incoraggiando il pluralismo delle forme di aggregazione a finalità sociali, culturali religiose, artistiche, sportive e ludiche. Purché non in contraddizione con i principi dell'istituzione comunale, della nostra Carta costituzionale, della legalità e della natura democratica della nostra Repubblica.
5. L'attività dell'Amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri di:
 - Programmazione e controllo;
 - Sussidiarietà;
 - Economicità di gestione;
 - Efficienza ed efficacia.Persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
6. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini promuove, incentiva e persegue i rapporti di collaborazione e scambio con altri Enti e comunità

locali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso i seguenti istituti appositamente previsti dalla legge:

- Convenzioni;
- Accordi di programma;
- Consorzi;
- Unione di comuni;
- Gemellaggi.

7. Il Comune persegue la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del suo territorio storicamente riconosciuto come "Brianza". Costituisce interesse generale la tutela ambientale delle Biodiversità; costituiscono interesse particolare la tutela dei "Colli Briantei", del Parco "Valle del Lambro" e del "Parco di Monza".

Art. 4

Territorio, Sede comunale, Albo Pretorio

1. Il territorio comunale, che si estende per complessivi 5,11 Km², è costituito, oltre che dal nucleo abitativo principale denominato "Lesmo centro", dalle frazioni denominate Peregallo, Gerno e California, agglomerati urbani storicamente riconosciuti dalla Comunità come "Frazioni";
2. Il territorio comunale confina con i territori dei Comuni di Arcore, Casatenovo, Biassono, Macherio, Correzzana, Triuggio e Camparada.
3. La modifica della denominazione delle frazioni, zone e località può essere sottoposta, se ve ne sono i presupposti, a consultazione popolare. La modifica della sede deve, in ogni caso, essere disposta con atto formale del Consiglio Comunale.
4. Il palazzo civico, sede Comunale, è ubicato in Lesmo centro, al civico numero 15, in Via Vittorio Veneto. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede Comunale. Per particolari motivi di carattere straordinario, i suddetti organi possono riunirsi in altre sedi.
5. Il Comune ha un Albo Pretorio on line per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico a norma di legge
6. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti e, avvalendosi di un messo e su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 5

Stemma e Gonfalone

1. Il Comune è dotato di proprio stemma e gonfalone di cui ai bozzetti allegati al presente Statuto.
2. Lo stemma civico, riconosciuto con R.D. 31/12/1928, raffigura, su fondo azzurro, un leone fasciato di argento e di nero, lampassato di rosso, con scudo fregiato di ornamenti.
3. Il Gonfalone, riconosciuto con provvedimento del Presidente della Repubblica in data 22/10/1986, raffigura un drappo partito di bianco e di rosso, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Lesmo.
4. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del Gonfalone osservando le norme di legge vigenti; in ogni caso, l'esposizione del Gonfalone deve essere accompagnata dal Sindaco o da un Assessore/Consigliere da lui delegato."

Art. 6

Garanzia dell'assistenza, dell'inclusione sociale e del riconoscimento dei diritti

1. Il Comune si impegna, anche attraverso forme di collaborazione con altri Comuni ed Enti, negli interventi previsti dalle disposizioni vigenti per garantire pari opportunità di accesso agli spazi pubblici e alla sfera sociale, con particolare riguardo per i cittadini in stato di svantaggio e di necessità. Ciò attraverso l'erogazione di opportuni servizi, la creazione di progetti e gli interventi di riqualificazione, anche materiale, degli spazi pubblici.

Art. 7

Pari opportunità

1. Il Comune opera per superare le discriminazioni ovunque esse si manifestino, determinando, per quanto di competenza, condizioni di pari opportunità, nonché promuovendo tutte le iniziative necessarie a rimuovere situazioni di disparità.

Art. 8

Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune di Lesmo, allo scopo di diffondere tra i ragazzi l'interesse per la partecipazione alla vita collettiva, sostiene iniziative in tal senso.
2. Il Sindaco, ritenute favorevoli le condizioni d'attuazione, di concerto con la dirigenza Scolastica sul territorio, promuove iniziative volte all'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
3. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di esprimersi in via consultiva nelle materie ritenute di volta in volta rilevanti (esempio sport, giochi, tempo libero, associazionismo...).
4. Le modalità di elezione, di convocazione e di funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art.9

Beni Comuni

1. Il Comune di Lesmo, anche al fine di tutelare le generazioni future, riconosce i beni comuni come funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico e ne garantisce non solo il pieno godimento nell'ambito delle proprie competenze, ma anche l'uso ed il consumo razionale .
2. Il Comune sviluppa e consolida un'ampia rete di servizi pubblici educativi e sociali, da gestire anche con altri Enti, con i privati e con le associazioni di volontariato, favorendo la partecipazione degli utenti e degli operatori alla gestione degli stessi.

Art.10

Tutela degli animali e rispetto delle biodiversità

1. Il Comune di Lesmo, nel perseguimento di elevati valori di cultura e civiltà, riconosce e individua nella salvaguardia di ogni specie animale uno strumento utile e finalizzato al rispetto verso tutti gli esseri viventi.
2. Al fine di favorire una corretta convivenza tra esseri umani e animali, il Comune incentiva politiche concrete di rispetto che riguardano tutte le specie di animali presenti sul territorio salvaguardando le biodiversità.

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

Art. 11

Organi di governo

1. Gli organi di governo, le istituzioni rappresentative e gli istituti di partecipazione (diretta o indiretta) sono intesi alla cura e alla promozione degli interessi della comunità Lesmese nonché alla salvaguardia del territorio, del suo ambiente naturale e dei beni di interesse comune.
2. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco.

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, che rappresenta l'intera comunità, è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. E' dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 13

Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Il presidente del Consiglio Comunale:
 - convoca il Consiglio Comunale stabilendo il giorno dell'adunanza;
 - predispone l'ordine del giorno
 - dirige i lavori e le attività del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio Comunale.
3. Il Sindaco ha facoltà di delegare, con proprio atto e in ogni momento, la funzione di Presidente a favore di un membro del Consiglio Comunale. La nomina avviene con le stessa modalità di scelta degli Assessori.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale non percepisce indennità di carica.

Art. 14

Interpretazione dello Statuto e definizione dei conflitti di competenza

1. Il Consiglio Comunale è competente in ordine all'interpretazione delle norme statutarie e alla definizione dei conflitti di competenza fra gli Organi dell'Ente per le materie di cui allo Statuto.
2. L'Organo interessato alla definizione delle questioni di cui al precedente comma, invia comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale, il quale provvede ad inserire, nell'o.d.g. del primo Consiglio Comunale utile, il punto controverso qualora ravvisi l'esigenza di una più puntuale interpretazione o di una più precisa definizione delle norme statutarie.
3. Per la definizione delle controversie di cui all'oggetto del presente articolo, il Consiglio Comunale fa riferimento ai principi contenuti nel D.LGS 267/2000 e successive normative, riguardante il funzionamento degli Enti Locali.
4. Il giudizio, espresso dal Consiglio Comunale sui punti di cui al comma 1 costituisce interpretazione autentica dello Statuto.

Art. 15

Elezione - Composizione - Consigliere anziano

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, la composizione, lo scioglimento, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge (D.LGS 267/2000).
2. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio Comunale. In caso di sua assenza o impedimento sono presiedute dal Sindaco, se persona diversa dal Presidente, altrimenti dal Vice-Sindaco. In caso di assenza

o impedimento anche di questi sono presiedute dal Consigliere Anziano. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi delle disposizioni del D.LGS 267/2000, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.

Art. 16

Competenze

1. Il Consiglio Comunale ha competenza relativamente agli atti fondamentali ad esso attribuiti dalla legge (D.LGS 267/2000).
2. Conferma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa; ispira la propria azione dai principi fondamentali della Costituzione Italiana.
3. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
4. Con proprio Regolamento può disciplinare le modalità di funzionamento e di organizzazione, in particolare quelle relative :
 - a) ai servizi, alle attrezzature e alle risorse;
 - b) alle prerogative dei gruppi consiliari;
 - c) all'ordinamento delle adunanze;
 - d) ai diritti, ai doveri, alle responsabilità dei consiglieri;
 - e) all'esercizio dei poteri di inchiesta;
 - f) alle deliberazioni;
 - g) alla partecipazione del segretario;
 - h) al funzionamento delle commissioni consiliari;

Art. 17

Insedimento

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di giorni 10 dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di giorni 10 dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva, previa diffida, il Prefetto.
2. La convocazione è disposta dal Sindaco con avviso notificato almeno cinque giorni prima della riunione.
3. La prima seduta è presieduta dal Sindaco.
4. L'ordine dei lavori della prima seduta del Consiglio è il seguente:
 - a) convalida degli eletti;
 - b) presa d'atto composizione Gruppi consiliari e designazione Capi Gruppo
 - c) comunicazione al Consiglio della composizione della Giunta, tra cui il Vice-sindaco
 - d) discussione ed approvazione della proposta degli indirizzi generali di governo
5. Il Consiglio, come primo adempimento, provvede alla convalida dei consiglieri eletti e giudica le cause di ineleggibilità ed incompatibilità. La proposta di convalida deve essere depositata almeno 48 ore prima della seduta consiliare nella segreteria comunale; il Segretario Comunale raccoglie apposite dichiarazioni dei Consiglieri di non trovarsi in posizioni di incompatibilità con le cariche.
6. Successivamente, il Consiglio Comunale prende atto della composizione dei Gruppi consiliari in seno al Consiglio Comunale.
7. Gli stessi Gruppi provvedono, nella medesima seduta, alla designazione del proprio Capo gruppo, il quale esercita le funzioni previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Nel caso uno o più gruppi non provvedano saranno considerati, sino alle designazioni (che potranno essere effettuate in una qualsiasi delle successive sedute del Consiglio Comunale), capi gruppo :
 - per il gruppo di maggioranza: il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti;
 - per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste non risultati eletti.

8. Il Regolamento può prevedere la Conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

9. I Capigruppo sono domiciliati presso l'ufficio protocollo del Comune.

Art. 18

Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato imperativo. Lo stato giuridico, le dimissioni, la sospensione dalla carica e la surroga dei consiglieri sono regolati dalla legge.

2. Essi, singolarmente od in gruppo, hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, nonché diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione, secondo le modalità stabilite nel Regolamento che disciplina altresì le modalità di risposta.

3. Ogni Consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere le informazioni sull'attività del Comune, nonché sugli Enti e sulle Aziende e Istituzioni cui esso partecipa o da esso controllati.

4. Ogni Consigliere ha il dovere di ottenere tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento del suo mandato. Qualora non fosse sufficiente la documentazione che per legge ha il diritto di ricevere, egli dovrà farsi parte attiva.

5. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale.

6. Il Consigliere è tenuto a comunicare giustificazione dell'assenza dalla seduta entro 3 giorni.

7. La mancata partecipazione a due sedute consecutive, ovvero a sei sedute nell'anno solare senza giustificato motivo, dà luogo alla decadenza del Consigliere

8. Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni sono attribuiti ai Consiglieri le indennità e i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla Legge.

Art. 19

Sessioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale si riunisce, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, in sedute ordinarie e straordinarie; le sedute ordinarie, ove la situazione lo richieda, possono essere convocate d'urgenza.

2. Si riunisce necessariamente in sessione ordinaria per:

a) l'approvazione dei bilanci di previsione annuali e pluriennali;

b) l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente.

Gli avvisi di convocazione devono essere comunicati ai consiglieri, col mezzo più opportuno (anche attraverso l'uso elettronico), senza computo del giorno di consegna, almeno:

- cinque giorni lavorativi prima per le convocazioni delle sedute ordinarie e straordinarie;

- 24 ore lavorative prima per le convocazioni delle sedute straordinarie dichiarate urgenti.

Qualora ve ne sia la possibilità, le comunicazioni di convocazione possono essere esclusivamente recapitate mediante l'invio su caselle di posta elettronica.

3. Eventuali ordini del giorno integrativi, devono essere recapitati almeno tre giorni lavorativi prima e deve essere data, in sede di Consiglio Comunale, specifica motivazione della necessità di ricorrere a questo strumento d'urgenza.

4. La seduta è valida con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco o chi ne fa le veci; in seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco,

5. Il Presidente del Consiglio Comunale garantisce un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri nelle forme e nei modi stabiliti nel Regolamento;

6. Parte di ogni seduta, nei termini stabiliti dal Regolamento e comunque con l'assegnazione di tempi uguali alla maggioranza e alle minoranze per le esposizioni, repliche e dichiarazioni di voto, è riservata alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 20

Linee programmatiche di governo

1. Entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo. Non è possibile allegare alcun programma usato in campagna elettorale assumendolo come già recepito.
2. Ciascun Consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni, adeguamenti, modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
3. Con cadenza annuale, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale; nell'atto deliberativo dovrà essere espressamente dichiarata la coerenza con le predette linee.
4. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma è effettuata ogni anno, con apposito punto all'O.d.G. contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dal D.LGS 267/2000
5. Compatibilmente con la disponibilità del Consiglio Comunale, è data facoltà di indire specifica Assemblea pubblica, al fine di condividere la verifica delle suddette linee programmatiche

Art. 21

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio Comunale, nella seduta successiva a quella di insediamento, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune stesso presso enti, aziende ed istituzioni. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico amministrativo dell'organo consiliare.
2. In caso di mancata approvazione degli indirizzi entro il termine di cui al comma 1, si ritengono confermati quelli approvati dal precedente Consiglio fino all'eventuale nuova approvazione.

Art. 22

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio. Inoltre sono previste Commissioni Consiliari Consultive.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto, la durata e i limiti delle commissioni, sono disciplinate con apposito Regolamento.
3. La deliberazione di istituzione deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

Art. 23

Votazioni

1. Tutte le deliberazioni sono approvate con la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la legge, lo Statuto o i regolamenti prevedano maggioranze diverse

Art. 24

Verbalizzazione, assunzione delibere, incompatibilità

1. La Verbalizzazione delle sedute è a cura del Segretario Comunale che deve fornire per ogni punto all'O.d.G un resoconto succinto ma completo, al fine di tracciare i passaggi salienti delle discussioni.

CAPO II
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 25

La Giunta Comunale

1. La Giunta comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa; impronta la propria attività al principio della trasparenza, dell'efficienza, della programmazione e del controllo.
2. Collabora col Sindaco al governo del Comune.
3. La Giunta comunale adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali del Consiglio Comunale.
In particolare, esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo nello specifico gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando tutti gli altri rientranti nello svolgimento di tali funzioni; verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
4. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività; è responsabile collegialmente di fronte al Consiglio.

Art. 26

Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di numero 4 Assessori, di cui uno investito della carica di Vice-Sindaco.
2. Spetta al Sindaco determinare in concreto il numero dei componenti la Giunta comunale e la distribuzione delle deleghe.
3. Gli Assessori sono scelti di norma tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale comprovata da titoli od esperienze professionali acquisite.
4. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto e non concorrono a determinare il quorum per la validità della seduta.
5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del Sindaco.

Art. 27

Consiglieri Delegati

1. Con proprio decreto, il Sindaco può conferire in favore di un Consigliere, una delega, in alcune particolari materie e servizi comunali, attribuendo al Consigliere medesimo, nel quadro delle generali funzioni attribuibili all'Assessore.
2. Non è prevista ulteriore indennità di funzione per il Consigliere delegato.

Art. 28

Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina con decreto i componenti della Giunta, tra cui il Vice-Sindaco, nonché gli eventuali Consiglieri delegati, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni, con l'indicazione delle deleghe rilasciate ai singoli Assessori.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
3. Le dimissioni da componente la Giunta producono effetto immediato dalla presentazione scritta indirizzata al Sindaco, il quale le comunica al Consiglio nella prima seduta utile.
4. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati provvede il Sindaco entro 45 giorni dall'evento.
5. La Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 29

Funzionamento

1. Le funzioni della Giunta sono esercitate collegialmente. Essa delibera a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.
2. Il Regolamento determina le modalità di funzionamento della Giunta Comunale.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alle sedute partecipa, a norma di legge, il Segretario generale e può partecipare l'Organo di Revisione e i dipendenti apicali dei Servizi, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 30

Competenze

1. La Giunta, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e organizzative, esercita le funzioni di seguito indicativamente elencate:
 - propone al Consiglio Comunale i regolamenti;
 - assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;
 - adotta e modifica le tariffe;
 - approva il piano esecutivo di gestione, qualora ne venga decisa l'adozione;
 - approva i progetti, i programmi e i provvedimenti che non comportano impegni di spesa e che non siano riservati dalla legge e dai Regolamenti ai responsabili dei servizi;
 - approva il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale e adotta gli atti relativi quali, ad esempio, la costituzione di uffici intersettoriali o di uffici alle dirette dipendenze degli organi politici;
 - approva la eventuale proposta del Sindaco circa la nomina e la revoca del direttore generale o il conferimento delle relative funzioni al Segretario Comunale.
 - dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;
 - approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - autorizza la promozione e la resistenza alle liti qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di giudizio e nomina il difensore dell'Ente;
 - propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
 - esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dall'Area Vasta, Regione e Stato, quando non espressamente previsto dalla legge e dallo Statuto ad altro organo.

CAPO III

IL SINDACO

Art. 31

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni stabilite dalla legge che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. (D.LGS 267/2000)
2. Il Sindaco è componente del Consiglio Comunale e lo presiede, salvo diversa disposizione.
3. Il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, e giura di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art. 32

Attribuzioni

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione ed ha la rappresentanza legale dell'Ente.
2. Definisce, in collaborazione con la Giunta comunale, le strategie e i programmi per realizzare gli indirizzi generali di governo. A tal fine, nel rispetto dei principi di cui al D.LGS 267/2000, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore generale, se nominato, e ai responsabili dei

servizi riguardo l'attività gestionale e l'esecuzione degli atti, con particolare riferimento all'adozione di criteri che assicurino l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza gestionale.

3. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti. In particolare:

- a) convoca e presiede la Giunta comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina e dirige l'attività;
- b) mantiene l'unità d'indirizzo politico e amministrativo della Giunta comunale ed esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti;
- c) può delegare le sue funzioni, o parte di esse, ai singoli Assessori o conferire specifici incarichi ai Consiglieri Comunali;
- d) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
- e) emana, nei casi previsti nel D.LGS 267/2000, ordinanze contingibili e urgenti;
- f) provvede, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni e aziende;
- g) provvede, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze dei lavoratori;
- h) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla legge, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale;
- i) convoca i referendum, se previsti;
- j) può attribuire al Segretario Comunale, previo parere della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale, sempreché non sia stipulata convenzione con altri Comuni;
- k) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- l) promuove le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune,
- m) può promuovere e assumere iniziative atte ad assicurare che gli enti, le aziende, le istituzioni e le società partecipate svolgano le loro funzioni e attività secondo gli obiettivi indicati dall'Amministrazione comunale e può inoltre disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni, tramite i rappresentanti legali delle stesse;
- n) può delegare ai responsabili dei servizi il compimento di atti e attività che non abbiano contenuto politico, compresa la rappresentanza in giudizio.

Art. 33

Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco con proprio atto.
2. Il Vice Sindaco, è scelto fra gli Assessori che siano anche Consiglieri Comunali.
3. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché nei casi previsti dalla legge.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vice Sindaco, le funzioni di Sindaco sono esercitate dall'Assessore presente secondo l'ordine indicato dal Sindaco nell'atto di nomina della Giunta Comunale comunicato al Consiglio Comunale.
5. Quando la carica di Sindaco è vacante per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, il Vice Sindaco è dotato di tutti i poteri propri del Sindaco e cessa dalla carica con l'elezione del nuovo Sindaco.
6. Il Vice Sindaco non può designare un suo sub-sostituto e, ove decaduto, sarà sostituito dal Commissario Prefettizio.

Art. 34

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

ART. 35
PARTECIPAZIONE

1. La partecipazione dei cittadini, la trasparenza delle decisioni politiche, il diritto all'informazione, il riconoscimento dei diritti dei cittadini, sono principi irrinunciabili del Comune di Lesmo.
2. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla amministrazione dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
3. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle libere forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo e, quindi, nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione comunale si adopera per estendere la partecipazione attraverso la convocazione di assemblee pubbliche, in occasione dell'approvazione di particolari piani o interventi sul territorio del Comune, anche ad opera di organismi sovracomunali.
5. Per problemi di particolare rilevanza, possono essere convocati Consigli Comunali aperti, ai quali tutti hanno il diritto di parola.
6. L'Amministrazione comunale può avvalersi di varie forme di consultazione della popolazione e dei soggetti socio-economici su questioni di interesse comunale, come, ad esempio, sondaggi o inchieste, e può ricorrere a varie forme di pubblicità. In particolare viene utilizzato, allo scopo, il Notiziario Comunale. Dette consultazioni possono essere rivolte anche solo a una parte della popolazione. Il ricorso ad indagini, inchieste o sondaggi deve avvenire garantendo la necessaria trasparenza e l'adeguata pubblicizzazione dei risultati.

ART. 36
ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni, con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni per iscritto dal Sindaco, o dall'Assessore, o dal Segretario Comunale, o dal Responsabile del servizio, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

ART. 37
PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, sia come singoli, sia in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il "Regolamento per la consultazione dei cittadini ed i referendum" determina la procedura della petizione, i tempi, la forma di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione, qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio Comunale, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. In tal caso il Sindaco è tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

5. La procedura si chiude, in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione scritta.

ART. 38

DIRITTO DI INIZIATIVA

1. I cittadini hanno diritto di iniziativa. In tal senso, il 5% del corpo elettorale può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi, che il Sindaco trasmette entro 30 (trenta) giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei Responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale sulla proposta di iniziativa popolare. In ogni caso la risposta definitiva dell'Amministrazione comunale, deve essere fatta pervenire ai proponenti, corredata dalle debite motivazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione.

4. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa, previsto dal presente articolo, le seguenti materie:

- a) Revisione dello Statuto
- b) Tributi e bilancio
- c) Espropriazioni per pubblica utilità
- d) Designazioni e nomine.

5. Il "Regolamento comunale per la consultazione dei cittadini ed i referendum", tra l'altro, disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

ART. 39

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. L'Amministrazione comunale, per la gestione di particolari servizi, oltre a quanto previsto dal presente Statuto, può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

2. Gli organismi previsti nel precedente comma e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale, sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

ART. 40

ASSOCIAZIONISMO

1. Il Comune promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio. A tal fine la Giunta Comunale, su istanza delle interessate, annota su apposito registro le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati: le finalità perseguite e la relativa attività, la consistenza associativa, gli organi sociali, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo. Le associazioni devono comunicare le successive variazioni.

2. Alla domanda di registrazione deve essere allegato lo Statuto o l'atto costitutivo dell'associazione.

3. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

4. Le associazioni registrate devono presentare in Comune annualmente il proprio bilancio, entro 2 (due) mesi dopo la scadenza dell'anno sociale. La mancata presentazione del documento comporta la cancellazione dal registro comunale.

5. Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.

6. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici quale incentivazione dell'attività associativa.

Il Comune può, altresì, mettere a disposizione delle associazioni di cui al presente articolo, contributi in natura, strutture, beni o servizi.

7. Le modalità di erogazione dei contributi e di godimento delle strutture dell'Ente, sono stabilite in apposito regolamento in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

8. Le commissioni consiliari, su specifica richiesta, possono invitare a partecipare ai propri lavori i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati.

ART. 41

REFERENDUM

1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) Statuto Comunale;

b) regolamento del Consiglio Comunale;

c) Piano per il Governo del Territorio e strumenti urbanistici attuativi.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente 2° comma.

5. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 10% (dieci per cento) del corpo elettorale;

b) il Consiglio Comunale, qualora deliberi la proposta alla unanimità.

6. Il Consiglio Comunale approva l'apposito "Regolamento per la consultazione dei cittadini ed i referendum" per disciplinare quanto non previsto dal presente Statuto.

7. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini elettori residenti nel Comune.

ART. 42

COMITATO PROMOTORE DEL REFERENDUM

1. Il Comitato Promotore, composto da cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, si costituisce davanti al Segretario comunale e la sua composizione non può più essere mutata fino alla fine della consultazione.

2. Il Comitato Promotore ha poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum.

3. Il Comitato può concludere accordi con l'Amministrazione comunale sul contenuto delle norme sottoposte a referendum. Quando l'accordo sia stato raggiunto il referendum non ha luogo. E' assentito nel presupposto che il referendum non sia stato già indetto, per il principio di indisponibilità della proposta di referendum.

4. Nelle forme e nei limiti previsti dal "Regolamento comunale per la consultazione dei cittadini ed i referendum", il Comune può modificare o adottare o abrogare, con espliciti provvedimenti, le norme sottoposte a referendum nel senso indicato dalla richiesta popolare.

5. Il "Regolamento comunale per la consultazione dei cittadini ed i referendum" determina la composizione ed i poteri del Comitato dei Garanti per il referendum.

ART. 43

GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM

1. Precedentemente alla raccolta delle firme per la promozione del referendum, il testo dei quesiti viene sottoposto dal Comitato Promotore al Comitato dei Garanti previsto nel "Regolamento comunale per la consultazione dei

cittadini ed i referendum", che ne valuta la legittimità e formula il giudizio di ammissibilità entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del quesito.

2. Il Comitato Promotore deve essere udito qualora i garanti intendano esprimere parere negativo sulla proposta di referendum. Si può procedere alla raccolta delle firme solo in seguito a parere positivo del Comitato dei Garanti.

3. Nel Comitato dei Garanti sono comunque presenti il Segretario comunale, il Difensore Civico, se nominato, e un cittadino nominato dalla Giunta Comunale. In caso di mancanza del Difensore Civico, viene nominato un secondo cittadino. Alle riunioni del Comitato dei Garanti può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante del Comitato Promotore.

4. Il Comitato dei Garanti esprime il proprio giudizio su:

- a) validità delle firme;
- b) ammissibilità della materia;
- c) formulazione del quesito.

Le consultazioni referendarie si devono tenere in Aprile e/o in Ottobre e non possono coincidere con altre operazioni elettorali.

Il Consiglio Comunale fissa, di volta in volta, la domenica in cui devono essere tenuti i referendum.

La documentazione per il referendum dovrà essere pronta 60 (sessanta) giorni prima, rispettivamente del 1° Aprile e del 1° Ottobre dell'anno in corso, perché il referendum possa tenersi alla prima sessione libera.

ART. 44

NORME DEL REFERENDUM

1. Nel "Regolamento comunale per la consultazione dei cittadini ed i referendum", approvato dal Consiglio Comunale, vengono stabilite:

- a) le procedure di ammissibilità;
- b) il numero massimo di tre referendum proponibili contemporaneamente;
- c) le modalità di raccolta delle firme;
- d) le caratteristiche della scheda elettorale;
- e) la documentazione da presentare in Consiglio Comunale per la fissazione delle date dei referendum;
- f) la composizione ed i compiti della commissione elettorale, nella quale deve essere presente un rappresentante del Comitato promotore;
- g) la composizione dei seggi;
- h) la pubblicità e la propaganda;
- i) lo svolgimento e la validità delle consultazioni;
- l) i termini, le modalità e le garanzie per la validità dello scrutinio;
- m) la proclamazione del risultato.

ART. 45

EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione dei risultati, effettuata dal Sindaco, e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie di tipo consultivo deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. La proposta soggetta a referendum di tipo propositivo o modificativo o abrogativo di atti amministrativi è considerata accolta se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Il Consiglio e la Giunta Comunale non possono assumere decisioni contrastanti con l'esito della consultazione.

ART. 46

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla Legge, il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno facoltà di intervenire nel procedimento qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

ART. 47

COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il Comune deve dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale agli interessati, nella quale debbono essere indicati:

- a) il Responsabile del servizio interessato al procedimento;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicizzazione.

3. Gli aventi diritto, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicizzazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

4. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 (venti) giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma, deve pronunciarsi sull'argomento e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente alla emanazione del provvedimento finale.

5. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

6. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve, in ogni caso, esprimere per iscritto, entro 30 (trenta) giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione o la proposta.

7. Il Comune può concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ART. 48

ULTERIORI POSSIBILITÀ PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DEL CITTADINO

1. Nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere e a garantire i diritti dei cittadini e ad attuare l'imparzialità, la trasparenza e l'accesso agli atti del Comune, nonché a determinare il suo buon andamento, il cittadino può rivolgersi al Segretario Comunale, che provvede con opportune informazioni affinché il cittadino stesso possa esercitare in pienezza i suoi diritti. Il Segretario Comunale è tenuto a dare le informazioni necessarie.

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART. 49

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità e mobilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 50

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta Comunale e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario Comunale, al Direttore Generale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici e i servizi sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. Gli uffici e i servizi operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Il Comune, attraverso il "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi il Segretario Comunale, il Direttore Generale e gli organi amministrativi.
5. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Segretario Comunale, al Direttore Generale e ai Responsabili di servizio spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
6. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
7. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di Legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di Legge e contrattuali in vigore.

ART. 51

DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato

giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla Legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso i superiori gerarchici, e verso l'Amministrazione, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni, nonché la stipulazione dei contratti in rappresentanza dell'Ente, compete al personale responsabile delle singole aree, se previste nella pianta organica, e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Segretario Comunale, dal Direttore Generale e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede, altresì, al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.

6. Il "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" individua forme e modalità di gestione della struttura comunale.

ART. 52

SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito Albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed al personale dipendente.

ART. 53

FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

3. Il Segretario Comunale presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni degli Assessori o dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

4. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita, infine, ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento.

5. Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di Legge.

ART. 54

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" e vengono nominati dal Sindaco.

2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale, se nominato, ovvero dal Segretario Comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. I Responsabili, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco, dalla Giunta Comunale, dal Segretario Comunale e dal Direttore Generale, se nominato.

ART. 55

FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I Responsabili dei servizi stipulano i contratti in rappresentanza dell'Ente; approvano i ruoli dei tributi e dei canoni; gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa; adottano le determinazioni a contrattare.

2. Provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni e concessioni e svolgono le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono la responsabilità dei rispettivi procedimenti e propongono alla Giunta Comunale la designazione degli altri membri;

b) rilasciano attestati e certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e legalizzazioni;

e) emettono le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito dei criteri stabiliti dai regolamenti comunali;

g) emettono le altre ordinanze previste da norme di Legge o di regolamento, ad eccezione di quelle di cui all'Art. 50 del D.Lgs 267/2000;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previsti dalla Legge o dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale e alle direttive impartite dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dal Direttore Generale;

l) forniscono al Segretario Comunale e al Direttore Generale, nei termini di cui al "Regolamento di contabilità", gli elementi per la predisposizione della proposta di Piano Esecutivo di Gestione;

m) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Segretario Comunale, dal Direttore Generale e dal Sindaco;

n) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

o) rispondono, nei confronti del Segretario Comunale e del Direttore Generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;

p) esprimono i pareri sulle proposte di deliberazioni che non siano meri atti di indirizzo.

3. I Responsabili dei servizi possono delegare le funzioni di cui al precedente comma, al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il corretto espletamento.

ART. 56

INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previsti dalla Legge e dal "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a

tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta Comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'Art. 110 del D.Lgs 267/2000.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di Legge.

ART. 57

COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non può essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 58

UFFICI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

1. Il "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla Legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'Art. 242 del D.Lgs 267/2000.

ART. 59

CONTROLLO INTERNO

1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall'Art. 147 del D.Lgs 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'Art. 1, comma 2, del D.Lgs 267/2000.

2. Spetta al "Regolamento di Contabilità" e al "Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi", per le rispettive competenze, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri Comuni e di incarichi esterni.

ART. 60

RESPONSABILITÀ VERSO IL COMUNE

1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Direttore Generale, il Responsabile di servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito al rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale, al Direttore Generale o ad un Responsabile di servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

ART. 61

RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

1. Gli Amministratori, il Segretario Comunale, il Direttore Generale ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle loro funzioni cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Il Comune che abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore, dal Segretario Comunale o dal Direttore Generale o dai dipendenti, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'Amministratore, del Segretario Comunale, del Direttore Generale o del dipendente comunale che abbia violato diritti di terzi sussiste, sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti o operazioni al cui compimento l'Amministratore o il dipendente siano obbligati per Legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti ed operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili in solido il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare sul verbale il proprio dissenso.

ART. 62

RESPONSABILITÀ DEI CONTABILI

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite dalle norme di Legge e di regolamento.

ART. 63

COPERTURA ASSICURATIVA

1. Il Comune può stipulare polizze d'assicurazione di responsabilità civile verso terzi, a favore degli Amministratori, del Segretario Comunale, del Direttore Generale, se nominato, dei Responsabili di uffici e di servizi e di dipendenti con delega temporanea, in presenza di espresse previsioni normative o contrattuali.

TITOLO V
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 64

OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi di governo del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con l'Area Vasta.

ART. 65

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla Legge.

ART. 66

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico oppure senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla Legge.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la Legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può, altresì, dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.
4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitale a maggioranza pubblica.

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA'

ART. 67

AUTONOMIA FINANZIARIA

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla Legge, il Comune determina l'entità, ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, può prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
2. Nel rispetto del vigente regolamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività, possano derivare utilità particolari e differenziare a singoli, gruppi o categorie predeterminate, possono essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.
3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere e interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.
4. Il "Regolamento comunale per la consultazione dei cittadini ed i referendum" disciplina tali forme di consultazione nel rispetto del principio di vincolatività della dichiarazione di contribuzione resa dal cittadino.
5. Con deliberazione dell'organo competente viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie, perché si faccia luogo alla realizzazione di opere o interventi ed alla istituzione e gestione di servizi.

ART. 68

ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili,
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27/7/2000, n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dipendente responsabile del tributo.
5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ART. 69

AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, da rivedersi annualmente, ed è responsabile, unitamente al Segretario e al Ragioniere del Comune, dell'esattezza dell'inventario, delle

successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente Statuto devono, di regola, essere dati in affitto; I beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni, la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, donazioni, riscossione di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

ART. 70

PRINCIPI E CRITERI DEL CONTROLLO DEI BILANCI

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili, devono favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune. Per questo vengono adottati tutti gli strumenti tecnici più idonei.

2. Le stesure dei bilanci preventivi e consuntivi, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, devono favorire quanto segue:

- a) una lettura chiara e semplice dei dati;
- b) una lettura per scostamento rispetto agli esercizi precedenti;
- c) una lettura economica.

3. Il "Regolamento di contabilità" disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio dell'Organo di Revisione e ne specifica le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta, di garanzia, nonché di eventuali certificazioni sugli atti del Bilancio, con l'osservanza della Legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nel "Regolamento di contabilità" vengono individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dell'Organo di Revisione e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

ART. 71

ORGANO DI REVISIONE

1. L'Organo di Revisione, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla Legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il "Regolamento di contabilità" può prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Le modalità di elezione dell'organo sono disciplinate dal regolamento. Sono altresì disciplinate dal regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle società per azioni.

3. Nell'esercizio delle loro funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, l'Organo di Revisione diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

ART. 72

TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e dagli eventuali concessionari del servizio di riscossione dei tributi;
- b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente entro 5 (cinque) giorni;
- c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla Legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla Legge, dal Regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

ART. 73

CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO DI QUALITA'

1. Onde verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, viene istituito il controllo gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate dal "regolamento per il funzionamento del nucleo di valutazione e del controllo interno di gestione".

2. Per i servizi gestiti direttamente dall'Ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell'articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.

3. Per l'esercizio del controllo di gestione, il Comune può avvalersi di professionalità esterne all'Ente o di società ed organismi specializzati.

4. Nei servizi erogati all'utenza, il Comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.

Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi viene periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 74

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE.

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti devono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel D.Lgs 267/2000 ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 (centoventi) giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

ART. 75 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti.
2. Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni dello Statuto alla fine di ogni mandato. Fino alla adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione e che risultino compatibili con la Legge e lo Statuto.
3. Gli atti citati nel presente Statuto sono depositati, a disposizione di chiunque abbia interesse alla consultazione, presso la Segreteria comunale.

Art. 76

Revisione dello Statuto

1. La revisione dello Statuto è disposta dal Consiglio Comunale con le modalità di cui al D.LGS 267/2000
2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il presente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.